



COMUNE DI AGGIUS

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2014

INDICE

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Definizioni

Art.3 Finalità

II CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art.4 Soggetti beneficiari

Art.5 Norme generali e criteri

Art.6 Esclusioni

Art.7 Modalità inerenti la richiesta di contributi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici

Art.8 Procedura per l'assegnazione dei benefici

Art.9 Procedura per l'erogazione di sovvenzioni e contributi o ausili finanziari

Art. 10 Decadenza dai benefici

III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari

Art.12 Pubblicità

Art.13 Entrata in vigore

Art.14 Abrogazioni

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Aggius, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, favorisce le attività volte a sostenere lo sviluppo economico, turistico e culturale del paese, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

2. Il presente regolamento disciplina il rilascio di provvedimenti di concessione di Contributi finanziari, sovvenzioni ed ausili finanziari ad associazioni od organismi pubblici o privati, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa in attuazione delle seguenti norme:

L. n. 241/90, art. 12;

D.Lgs. n. 267/2000, art. 7;

L. n. 383/2000 e L. R. n. 23/2005;

L. n. 266/1991 e L. R. n. 16/1997;

3. Contributi finanziari, sovvenzioni, ed ausili finanziari ad enti, associazioni, organizzazioni di volontariato od altri organismi privati sono concessi, per la realizzazione di iniziative o manifestazioni rivolte alla collettività, di carattere occasionale e/o straordinario in relazione alla valenza dell'iniziativa, alle attività e alle ricadute sul territorio e sull'immagine di Aggius nonché alla significatività dell'intervento in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per contributo finanziario: l'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a favore dei soggetti di cui all'art. 4 c.1, a sostegno di iniziative attivate a favore della collettività e ritenute di interesse pubblico per le quali sopporta un onere parziale rispetto al costo complessivo.

I contributi erogabili dall'Amministrazione Comunale si articolano in:

1. **Contributi una tantum**, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa organizzata dall'Associazione che rivolge istanza per ottenere il beneficio economico;
2. **Contributi a carattere continuativo** diretti a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno Pubblico. Tali contributi interessano più esercizi finanziari;

b) per sovvenzione: il Comune si fa carico integralmente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative e/o attività svolte che sono realizzate da enti o associazioni, purché rientranti nelle finalità e indirizzi programmatici dell'Ente. In particolare, la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa e/o attività effettuata sia prevista nell'atto costitutivo degli organismi beneficiari o sia realizzata mediante stipula di apposita convenzione.

c) per ausilio finanziari: ogni possibile altra erogazione a favore di enti e associazioni non finalizzata a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico.

d) per vantaggio economico: beneficio attribuito dal Comune, e diverso dalle erogazioni in denaro, che si realizza mediante la fruizione occasionale e temporanea di beni immobili o mobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni o servizi gratuiti, esenzioni o riduzioni di oneri. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni di denaro.

Pertanto si riconosce un vantaggio economico, ai sensi del presente Regolamento in caso di:

a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;
b) uso episodico o temporaneo, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato al rispetto delle direttive o norme previste negli appositi atti o Regolamenti comunali per l'utilizzo delle sale di rappresentanza per tutti gli aspetti concernenti la responsabilità e gli obblighi del soggetto utilizzatore.

Per eventi in determinati luoghi (museo, centro storico, centro polifunzionale, ecc..), nel rispetto delle direttive o atti regolamentari vigenti, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, a tutela del bene, idonea copertura assicurativa per danni agli edifici, a persone e cose, a carico del concessionario.

c) collaborazione tecnica del personale comunale;
e) concessione di premi di rappresentanza;
f) utilizzo della pubblica illuminazione.

Art.3 Finalità

Il Comune, mediante la concessione di contributi finanziari, sovvenzioni, ausili finanziari, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

a) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
b) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali;
c) ricerca e promozione culturale ed artistica;
d) sviluppo economico, turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
e) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
f) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
g) promozione dei valori della comunità europea;
h) attività educative;
i) conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.

II NORME GENERALI, CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Contributi finanziari, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici possono essere richiesti, per la realizzazione di iniziative senza fine di lucro da:

- a) persone fisiche che operano nel campo sociale , socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale e sportivo senza scopo di lucro;
- b) enti pubblici, senza fini di lucro;
- c) Enti, fondazioni, associazioni e altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti in forma scritta;
- d) associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale;
- e) organizzazioni di volontariato con sede nel territorio del Comune o che comunque vi operino in modo continuativo.
- f) associazioni non riconosciute, gruppi, comitati, circoli, ecc..., senza scopo di lucro, non aventi personalità giuridica la cui attività abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, ad associazioni sindacali, professionali e di categoria, patronati ed associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti.

2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o associato dell'Ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia prevista in apposito atto recepito da deliberazione di Consiglio Comunale.

Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale è possibile concedere sovvenzioni/contributi a Enti, associazioni, comitati, gruppi, istituzioni, privati, che collaborano alla realizzazione di progetti promossi dal Comune, aventi finalità sociale, socio-sanitaria, educativa, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativa, artistica, turistica e sportiva.

Art. 5 Norme generali e criteri

1. La presentazione della domanda di contributo o di una delle altre forme di sostegno previste dal presente Regolamento, non costituisce titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

2. Nel bilancio di previsione, l'Amministrazione stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi, in coerenza con i propri indirizzi programmatici.

3. I contributi, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, potranno essere assegnati anche dopo la realizzazione delle iniziative/progetti/attività.

4.La concessione del contributo finanziario, sovvenzione o vantaggio economico è deliberata dalla Giunta Comunale, sia nell'ambito dell'approvazione di un Piano annuale o di un Programma stagionale di eventi, sia nell'ambito della concessione di un contributo extrapiano.

5.Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e/o le attività devono rispondere ai seguenti criteri, che costituiscono requisito per l'ammissibilità dell'istanza:

- a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
- b. valenza e ripercussione territoriale.

L'ammontare delle forme di sostegno è stabilito in riferimento:

- a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;
- b. al contributo richiesto in relazione alla spesa preventivata;
- c. alla capacità economica del richiedente.

Art.6 Esclusioni

1.Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;

- i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012.

- le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;

In ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012 n°95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n°135, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli [articoli da 13 a 42 del codice civile](#) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Degli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile sono escluse e quindi non ricadono nelle limitazioni di cui sopra:

- le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,;

- gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; l
- e organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#);
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i seguenti organismi:

- sindacati
- partiti
- forme associative di diretta emanazione dell'amministrazione comunale o di altri enti o amministrazioni pubbliche.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, o comitati per le seguenti finalità:

- interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali;
- iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
- attività di particolare rilevanza realizzate nel territorio comunale da enti, associazioni od organizzazioni non aventi sede nel territorio comunale.

Art.7 Modalità inerenti la richiesta di contributi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici

1. Le domande riguardanti contributi o sovvenzioni inerenti attività istituzionali o statutarie, progetti speciali annuali o pluriennali (manifestazioni ricorrenti) devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il sostegno del Comune. La data di scadenza ed ogni altra utile informazione per la presentazione delle domande sono adeguatamente pubblicizzate. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dal presente comma ed erogare il contributo nei casi giustificati dalla particolare natura ed importanza delle iniziative proposte.

Per tutte le altre iniziative, che non siano inerenti ad attività istituzionali o statutarie, e per le richieste di ausilio e di vantaggio economico le domande devono pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione degli eventi cui si riferiscono.

2. L'Amministrazione, al fine di dare una visione coordinata e unitaria ad un programma di eventi, potrà decidere, anche in corso d'anno, e verificata preliminarmente la disponibilità di risorse, di pubblicare bandi pubblici finalizzati all'organizzazione di manifestazioni o iniziative varie. In tal caso, si potrà valutare l'opportunità di istituire apposite commissioni, anche intersettoriali, e/o con la previsione di esperti per la valutazione dei progetti presentati.

3. Le domande, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e riportare le finalità dell'intervento, la descrizione sintetica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del

sostegno economico, la tipologia di sostegno economico, sulla base delle definizioni previste all'art. 2, e l'ammontare dello stesso.

4. In caso di richiesta di contributo economico o sovvenzione:

4.1 La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) eventuale presenza di contributi di altri soggetti pubblici o privati;
- b) attestazione se il richiedente agisce in regime di impresa o opera invece senza fine di lucro;
- c) entità del contributo richiesto, in relazione alla spesa preventivata;
- d) modalità di riscossione del contributo.

4.2. Sono allegati alla domanda:

- a) relazione illustrativa dell'attività o dell'iniziativa oggetto del sostegno economico;
- b) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune;
- c) piano finanziario (entrata e spesa) dell'attività o dell'iniziativa ed indicazione della natura delle spese da sostenere;
- d) idoneo materiale informativo dell'attività o dell'iniziativa, qualora già esistente.

4.3 Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

5. In caso di richiesta di ausili finanziari dovrà essere dimostrata la regolarità giuridica dell'associazione e la natura dell'attività per la quale si richiede l'ausilio.

6. In caso di richiesta di vantaggi economici, il richiedente dovrà specificare quale tipologia di vantaggio richiede rispetto all'elencazione di cui all'art. 2, punto d)

Art.8 Procedura per l' assegnazione dei benefici

1. L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del responsabile del servizio interessato, individuando contestualmente risorse utilizzabili, modalità di assegnazione e misura di erogazione di eventuali anticipazioni a titolo di acconto.

L'attribuzione delle forme di sostegno è disposta con determinazione del Responsabile competente per materia, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, delle risorse e dei criteri di cui all'art. 5 e sono comunicate agli interessati unitamente alle eventuali clausole cui tale attribuzione è subordinata.

2. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

3. Di norma, il contributo non supera la misura del 80% delle spese indicate nel bilancio preventivo e la misura dell'anticipazione è fissata nel 50% del contributo concesso. Tale percentuale può essere elevata dalla Giunta Comunale fino al 70% per iniziative di particolare rilevanza e su richiesta motivata da parte del richiedente.

4. E' esclusa ogni forma di acollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.

5. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art.9 Procedura per l'erogazione di sovvenzioni e contributi o ausili finanziari

1. L'erogazione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento è disposta con atto di liquidazione del Responsabile competente. In caso di richiesta di contributo è prevista l'erogazione di un acconto nella misura stabilita dalla Giunta.

2. In ogni caso, l'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla regolare realizzazione dell'evento, ivi compreso il puntuale ottenimento delle eventuali preventive autorizzazioni amministrative necessarie per l'iniziativa oggetto dell'erogazione, la cui richiesta è a totale carico del soggetto richiedente, e la presentazione delle pezze giustificative attestante il sostenimento della spesa.

3. Il soggetto beneficiario del contributo deve presentare entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata, la seguente documentazione al fine della liquidazione della sovvenzione o contributo:

- a. relazione sullo svolgimento dell'attività o iniziativa;
- b. attestazione del legale rappresentante in ordine alla spesa effettivamente sostenuta, alle entrate e alla copertura della spesa non finanziata dall'Amministrazione.
- c. Elenco analitico delle spese effettuate, che consentano di ricondurre la spesa all'iniziativa finanziata e che siano aderenti ai preventivi presentati in fase di richiesta del contributo;
- d. Documenti di spesa fiscalmente validi di valore pari alle spese sostenute.
- e. Ogni altro documento che l'Ufficio competente ritenga utile ai fini dell'istruttoria;

L'Amministrazione verificherà la conformità dei documenti di spesa alla normativa vigente, anche attraverso richiesta di pareri e informazioni agli Uffici fiscali competenti.

In caso di documentazione fiscale non conforme alla normativa vigente, si procederà allo stralcio dei suddetti documenti e alla riduzione contestuale dei contributi, fatti salvi i provvedimenti conseguenti relativi all'accertamento di responsabilità per l'utilizzo della documentazione fiscalmente non valida.

Nel caso di erogazione di ausili finanziari la documentazione suddetta dovrà essere presentata al termine dell'anno solare cui si riferisce l'attività oggetto del beneficio.

4. Nel caso di minori spese, di spese completamente differenti e non contemplate nel bilancio preventivo (e per il cui sostenimento non sia stata richiesto e ottenuto l'assenso, anche successivo

del Comune) e/o di maggiori entrate rispetto alla previsione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art.10 Decadenza dei benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

- a. non realizzano, in tutto o in parte, l'attività o iniziativa o modificano sostanzialmente il programma presentato senza l'assenso preventivo del Comune;
- b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.

2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente erogato e si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti del Comune.

IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari che ricevono sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, il concorso, il contributo, o con la collaborazione del Comune di Aggus, utilizzando idonee forme di pubblicità negli atti, materiale promozionale e mezzi di promozione delle loro attività: eventuale apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc..

Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art.12 Pubblicità

1. Ai sensi della normativa vigente in materia (da ultimo art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013) ed allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva del Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet di tutti gli importi erogati o da erogare.

Art.13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune ed entra in vigore dal 1° gennaio 2015 .

2. Il presente regolamento è, inoltre, pubblicato, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° "Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici" e sottosezione 2° "Criteri e modalità".

Art.14 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.